

# Concordato, ultima verifica sui blocchi al patto con il Fisco

## Dichiarazioni

Dai nuovi soci ai debiti definitivamente accertati, tutti i controlli per la scelta

Ultimi controlli prima dell'adesione al concordato preventivo bien-

nale (Cpb) 2025-26 per i soli soggetti Isa. L'avvicinarsi del 30 settembre per l'invio della comunicazione comporta la necessità di un check per verificare la presenza di cause di esclusione che potrebbero impedire l'approdo al concordato. Prima di inviare il modello vanno esaminate le casistiche per evitare errori.

**Pegorin e Ranocchi** — a pag. 33

# Concordato, controlli finali sulle cause che bloccano l'accesso



**La trasformazione non costituisce un impedimento mentre lo è il passaggio da associazione a Stp**



**L'aumento dei soci all'interno dello studio o della società non permette l'intesa biennale**

## Dichiarazioni

Dai redditi esenti ai debiti definitivamente accertati verifiche attente per aderire

Sotto la lente anche le modifiche alla compagine di studio o di società

**Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi**

Ultimi controlli prima dell'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026 riservato ai soli soggetti Isa.

L'avvicinarsi del termine di martedì 30 settembre per l'invio della comunicazione comporta la necessità di un check ad ampio raggio per verificare la presenza di eventuali cause di esclusione che potrebbero impedire l'approdo al concordato. Prima di inviare il modello infatti vanno attentamente le casistiche per evitare di incappare in errori. Vediamo le principali.

# 1

## I SOGGETTI ISA

### Fuori chi compila solo a fini statistici

In primo luogo, va detto che sono interessati al Cpb 2025-2026 i soli soggetti Isa. Per tale ragione non possono aderire coloro i quali per il periodo d'imposta 2024 sono interessati da cause di esclusione dagli indicatori ivi compresi i contribuenti che compilano il modello ai soli fini statistici (ad esempio multiattività e Isa Stp delle professioni).

# 2

## LA SOGLIA DEI 5MILA EURO

### Debiti fiscali o contributivi

Altra casistica di esclusione è quella prevista dall'articolo 10, comma 2, del Dlgs 13/2024, secondo cui possono accedere al Cpb i soggetti Isa

che, al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto al biennio oggetto di proposta, non presentano debiti fiscali o contributivi scaduti e definitivamente accertati per un ammontare pari o superiore a 5mila euro, salvo che tali debiti siano stati oggetto di sospensione o rateazione ancora efficace. Per i contribuenti in adesione sul Cpb 2025-2026 la disposizione preclude l'accesso relativamente ai debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2024. L'adesione al concordato rimane tuttavia ancora possibile, se entro il termine per l'accettazione della proposta (attualmente prevista al 30 settembre 2025) il contribuente estingue in tutto od in parte i richiamati debiti, a patto comunque che l'ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo rimasto, (sempre ivi com-



presi interessi e sanzioni), risulti inferiore alla soglia di 5mila euro. Va osservato quindi che non è necessario che il debito venga per forza pagato in toto, essendo sufficiente che esso venga almeno ricondotto al di sotto del sopra indicato limite. In alternativa al pagamento del debito rimane possibile rientrare nel perimetro dell'adesione anche in ipotesi di rateazione o di sospensione, almeno per la parte eccedente i 5mila euro. Appare quindi essenziale che il contribuente proceda alla verifica del proprio ammontare debitorio prima dell'invio del modello, provvedendo eventualmente nei modi e nelle forme sopra indicate almeno a ricondurre il debito sotto soglia per poi validamente procedere con l'adesione, tenendo presente che tale condizione deve essere rispettata sia in fase di accesso, ma anche poi successivamente in costanza di concordato. Secondo quanto chiarito al paragrafo 6.11 della circolare 18/E/2024 in caso di concordato preventivo relativo alle società, la condizione va valutata considerando solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.

# 3

## I REATI

### L'assenza di condanne

Fra le casistiche che impediscono l'accesso al Cpb 2025-2026 va verificata l'assenza di condanne per il triennio 2022-2023-2024 per uno dei seguenti reati:

- reati tributari di cui al Dlgs 74/2000;
- false comunicazioni sociali (articolo 2621 del Codice civile);
- riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del Codice penale);
- autoriciclaggio (articolo 648-ter del Codice penale).

La causa di esclusione scatta solo in presenza di una condanna comminata con sentenza irrevocabile (faq n. 1 del 25 ottobre 2024) nel triennio indicato.

# 4

## L'INCIDENZA

## Il limite del 40% dei redditi esenti

Altra casistica di esclusione riguarda coloro che hanno conseguito nell'anno d'imposta 2024, nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile; ovvero in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. L'Agenzia ha chiarito che per l'applicazione di questa causa di blocco si deve guardare allo specifico regime fiscale applicabile al soggetto interessato al Cpb senza dover entrare nel merito della disciplina delle singole componenti economiche (faq n. 8 dell'8 ottobre 2024).

# 5

## REGIMI AGEVOLATI

### Niente più proposta per i forfettari

Non possono accedere al concordato preventivo biennale nemmeno coloro che nel 2024 hanno applicato gli Isa e nel 2025 sono passati al regime forfettario disciplinato dalla legge 190/2014.

# 6

## FORME SOCIETARIE

### La trasformazione non chiude la strada

Concordato vietato anche per coloro che nel 2025 sono interessati da operazioni straordinarie quali: fusione, scissione, conferimento o cessioni di aziende o rami d'azienda (sia per il dante causa che per l'avente causa). Al contrario la trasformazione sia essa del tipo «omogenea» (nell'ambito delle società di capitali o di persone) che «progressiva o regressiva» (da società di persone a capitali e/o viceversa) non è causa di esclusione, così come il transito nel 2024 o nel 2025 da una tassazione ordinaria a una tassazione per trasparenza ex articolo 116 del Tuir (o il passaggio inverso). In tal

senso si veda la faq n.4 del 25 ottobre 2024. La trasformazione da associazione professionale in Stp rappresenta invece un impedimento al Cpb, poiché determina una modifica della categoria di reddito: da lavoro autonomo a quello d'impresa (risposta a interpellato 247/2024).

# 7

## SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

### Sbarramento

### con l'aumento dei soci

Anche le eventuali «modifiche della compagine sociale» nell'ambito delle società di persone/associazioni professionali che prevedono l'entrata o l'uscita di uno o più soci nel corso del 2025 sono casistiche di esclusione dal Cpb 2024-2025, ma solo nel caso in cui la modifica aumenti il numero dei soci o degli associati. Con l'eccezione comunque del subentro di più soci o associati in caso di decesso dove pure nell'ipotesi di aumento della compagine sociale non scattano cause di esclusione.

# 8

## PROFESSIONISTI

### L'Isa per autonomi non vincola la Stp

Costituisce una nuova causa di esclusione, applicabile dal Cpb 2025-2026 (esercitato dopo il 13 giugno 2025), quella che riguarda i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a associazioni professionali, o Stp o società tra avvocati. In tal caso, il lavoratore autonomo può accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate, cui egli partecipa, optino per l'adesione alla proposta di Cpb per i medesimi periodi d'imposta. Analoga causa di esclusione si applica alle associazioni e alle società sopra menzionate qualora la totalità dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, non aderisca alla proposta di concordato per i medesimi periodi d'imposta. In relazione a tale fattispecie a Speciale Telefisco

del 18 settembre 2025 l'Agenzia ha chiarito che se «da società tra professionisti dichiara il reddito d'impresa, mentre l'Isa previsto per l'attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all'esercizio di arti e professioni» in tali casi la causa di esclusione non si applica e quindi i soci potranno optare per il Cpb 2025-2026, poiché per tale attività (quella della Stp) non risultano approvati gli Isa (circolare 9/E/2025). Ecco che, ad esempio, i soci professionisti di una Stp tra commercialisti (Isa DKo5U) potranno optare per il Cpb 2025-2026 anche senza adesione da parte della Stp in quanto essa è esclusa dagli Isa (e di conseguenza anche dal concordato) per assenza del quadro contabile relativo all'attività esercitata in forma d'impresa nel modello Isa. A nulla rileva per il Cpb 2025-2026 se per il periodo 2024, il modello Isa DKo5U deve comunque essere presentato dalle Stp per la sola acquisizione dei dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA